



COMUNE DI SIAMAGGIORE

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE.

Approvato con deliberazione C.C. n° 16 del 4.5.2004

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e le aliquote massime dei singoli tributi, riservate alla legge statale.
4. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decr. Lgs. 15/12/1997 n° 446, nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare delle disposizioni contenute nel Decr. Lgs. 267 del 18/8/2000.

Art.2 Limiti

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.3 Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, i responsabili dei servizi interessati, sottopongono alla Giunta Comunale, specifiche proposte per

l'individuazione delle stesse, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4. Salvo diversa disposizione legislativa, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.

Art.4 Agevolazioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni, esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.
3. Con determina del responsabile del Tributi, si procede, ai sensi dell'art. 86 della Legge 28/12/1995 n°549, alla esenzione dal pagamento dei tributi comunali per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.5 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzata, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/00 della fase dell'accertamento;
 - b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267;

- c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 3, lettera e) del Decr. Lgs 267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
 - d. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1998, n. 43, iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decr. Lgs 446/97 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - e. affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- 3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
 - 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art.6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

- 1. Con decreto del Sindaco, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale di individuazione, viene nominato un funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi; il Sindaco determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
- 2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
- 3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a. tutte le attività inerenti, la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;

- d. cura il contenzioso tributario;
- e. dispone i rimborsi;
- f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e della gestione inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi, ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano di gestione o con altro provvedimento amministrativo.

Art.8 Attività di controllo delle entrate.

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori d'intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti nel rispetto delle norme previste dai CCNL.

Art.9 Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti postano in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

TITOLO III

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art.10 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Art.11 Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art.12 Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;

c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta.

Art.13 Regolarizzazione di altre violazioni

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione

della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione.

c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta.

2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

3. In caso di violazioni non incidenti sul pagamento del tributo, salvo quanto previsto negli articoli seguenti in tema di esimenti, la regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni se l'obbligo è assolto entro tre mesi, con l'applicazione delle sanzioni previste nelle lettere b) e c) del primo comma di questo articolo, se l'obbligo è assolto nei termini rispettivamente fissati da quelle due disposizioni.

Art.14 Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore delle entrate comunali.

2. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 13 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

Art.15 Errore scusabile

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Art.16 Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Art.17 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

TITOLO III

DIRITTO D'INTERPELLO

Art.18 Oggetto

1. Il presente titolo, al fine di garantire la certezza del comportamento tributario, è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97, 52 del D. Lgs. n. 446/97 e art.11 dello statuto del contribuente e istituisce e disciplina il diritto d' interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Art.19 Materie oggetto di interpello

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva. Non sono ammesse domande trasmesse con mezzi telematici (e-mail etc.).

Art.20 Procedura

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 22, il termine per la risposta è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.
4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Art.21 Effetti

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 20.

4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Art.22 Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 20 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

TITOLO IV

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art.23 Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente titolo.

Art.24 Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al

rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art.25 Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art.26 Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente titolo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

TITOLO V

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

Art.27 Attività di preaccertamento

1 - L'ufficio tributi, ai sensi dell'art. 6 della legge n° 212/2000, prima di emettere provvedimenti di liquidazione o accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza, chiede con nota scritta

agli interessati, i chiarimenti necessari e la produzione di eventuali documenti mancanti.

2 - I contribuenti devono rispondere o esibire l'eventuale documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in difetto l'ufficio notifica l'atto di contestazione.

Art.28 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie devono essere informati a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e d'accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e dai regolamenti comunali.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso d'affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento devono essere effettuati dal concessionario, con le norme stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art.29 Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. Il Responsabile del Servizio che accerta l'entrata è tenuto a trasmettere al Responsabile del Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento stesso entro i dieci giorni successivi.

Art.30 Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio

nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art.31 Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo siano derivati da accertamenti eseguiti dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede all'irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso d'irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.32 Autotutela

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO VI

RISCOSSIONE

Art.33 **Modalità di pagamento**

1. In via generale, e salvo le eventuali modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi entrata comunale, tributaria e non , può essere pagata nel seguente modo:
 - a. versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b. versamento sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio Tesoreria - per le Entrate non tributarie, ovvero sul conto corrente intestato al singolo tributo, per le entrate tributarie;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili, tramite Istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale;
 - d. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere preventivamente approvate dal Comune.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi sia delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, o con quella indicata dal R.D. 14.4.1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
4. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dai rispettivi regolamenti.
5. Agli agenti contabili e riscuotitori speciali, anche di fatto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D.Lgs. 18.08.2000., n. 267, con l'obbligo di produrre rendiconto della loro gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, allegando la relativa documentazione giustificativa.
6. Gli stessi sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.
7. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Art.34 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

Art.35 Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio per richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 36 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.